

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2010, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 21 dicembre 2012, n. 17

L.R. 26 luglio 2013, n. 11

L.R. 30 maggio 2019, n. 4

INDICE

Art. 1 - Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali

Art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 3 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995

Art. 5 - Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

Art. 6 - Abrogazioni

Art. 7 - Entrata in vigore

Art. 1

Riduzione del dieci per cento del trattamento economico dei consiglieri regionali
(abrogato da art. 33 L.R. 26 luglio 2013, n. 11)

abrogato

Art. 2

Modifica dell'articolo 4 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)

abrogato

Art. 3

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)

abrogato

Art. 4

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 42 del 1995
(abrogato da art. 13 L.R. 30 maggio 2019, n. 4)

abrogato

Art. 5

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale
(sostituiti commi 1 e 2 da art. 13 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17)

1. Dal 1° gennaio 2013 è abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale n. 42 del 1995.

2. Per i consiglieri regionali in carica al 1° gennaio 2013 o cessati dal mandato entro il 1° gennaio 2013 si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia.

3. Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto al già maturato in ordine all'assegno vitalizio.

Art. 6

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'articolo 5 ed il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 42 del 1995 sono abrogati.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.